

CAMERA DEI DEPUTATI N. 469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMPAGNA, BANDIERA, BATTAGLIA

Presentata il 13 luglio 1972

Nuove norme per l'esercizio dell'attività e della professione giornalistica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che presentiamo per la vostra approvazione ha lo scopo di garantire per tutti i cittadini l'effettivo esercizio della libertà di stampa sancito dalla Costituzione repubblicana, senza alcuna delle limitazioni oggi di fatto esistenti. Basta pensare, onorevoli colleghi, che un cittadino che non sia iscritto all'Ordine professionale dei giornalisti non può, oggi, assumere la direzione di un giornale e, addirittura, interpretando alla lettera la legge 3 febbraio 1963 (come di fatto è già accaduto, nei casi di persone denunciate da pretori) non potrebbe nemmeno scrivere su un giornale in mancanza del requisito dell'iscrizione all'Ordine. E questa una grave limitazione della libertà di stampa, che non ha riscontro nella legislazione di nessun altro paese democratico. La dignità e la tutela della professione giornalistica non richiedono certo l'esistenza d'un Ordine professionale che, come quello istituito con la legge 3 febbraio 1963, ha finito con l'assumere carattere corporativo.

La dignità e la tutela della professione giornalistica, che la presente legge vuole del resto salvaguardare ed ampliare, sono garantite non solo dal permanere dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani e dai nuovi

compiti che si vogliono affidare a questo Istituto, ma anche dalla soppressione che si avrà, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, dei lunghi periodi di praticantato e degli esami per l'iscrizione all'Ordine. Tali esami, umilianti per chi vi si deve sottoporre e per chi deve giudicare dei loro risultati, mentre non sono assolutamente idonei a vagliare l'effettivo livello di capacità professionale dei candidati, costituiscono in realtà uno strumento per sfruttare i praticanti, e un espediente per la chiusura corporativa della categoria. Del resto, va anche considerato che l'Ordine dei giornalisti, proprio per il suo carattere corporativo e limitativo dell'attività giornalistica, è già oggi in contrasto oltre che con lo spirito della Costituzione repubblicana anche con le norme che tutelano la libera circolazione della mano d'opera nei paesi del Mercato comune europeo.

Né, infine, va dimenticato che il giornalismo non può essere inteso soltanto come una professione o un mestiere, ma come diritto — forse il più importante, fra quelli garantiti dalla Costituzione — per tutti i cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero. La dignità della professione non può esprimersi limitando tale diritto, e del resto

l'Ordine dei giornalisti s'è dimostrato inutile a questo scopo. Aveva ben ragione Luigi Einaudi quando, nello *Scrittoio del Presidente*, denunciava il condizionamento della libertà di stampa che deriva sempre dalle degenerazioni corporativistiche, a loro volta ine-

vitabili se, per proteggere i professionisti, si fa ricorso ad ordini ed albi.

Sono questi, onorevoli colleghi, i motivi per i quali confidiamo in una rapida approvazione della proposta di legge che oggi presentiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ordine professionale dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, è soppresso. Decadono tutte le norme contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69. L'esercizio dell'attività giornalistica è libero; la professione giornalistica è regolata dalle norme del Codice civile e dal contratto di lavoro stipulato fra le organizzazioni sindacali dei giornalisti e quelle degli editori.

ART. 2.

L'INPGI, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », prosegue la sua attività mantenendo inalterate tutte le sue attuali funzioni.

L'iscrizione del giornalista all'INPGI ha luogo *ex lege* non appena trascorso il periodo di prova di mesi 6, da computarsi a decorrere dal momento dell'assunzione nell'azienda editoriale.

Il giornalista che abbia esercitato per almeno 2 anni di seguito la sua attività presso un'azienda editoriale, potrà mantenere l'iscrizione all'INPGI mediante contribuzione volontaria anche in caso di risoluzione del contratto di lavoro con l'azienda. L'iscrizione all'INPGI è incompatibile con l'iscrizione ad altri istituti di previdenza e assistenza sociale, e con lo svolgimento di attività professionali diverse da quella giornalistica.

ART. 3.

I nominalivi di tutti coloro che esercitano la professione di giornalista, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, vengono iscritti in un albo tenuto dall'INPGI.

L'INPGI rilascia tutti i certificati e i documenti attestanti l'esercizio della professione giornalistica.

ART. 4.

Qualsiasi cittadino italiano che sia iscritto nelle liste elettorali può dirigere giornali e pubblicazioni quotidiane o periodiche anche senza mai essere stato iscritto precedentemente nell'albo dell'INPGI.

ART. 5.

Tutte le norme o disposizioni di legge emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge e che siano in contrasto con essa sono decadute.

ART. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia nomina, su proposta della Federazione della stampa italiana, un commissario liquidatore per il trasferimento all'INPGI di tutti i beni mobili o immobili dell'Ordine dei giornalisti.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.